



PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n°97 del 09/10/2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

Il Parco Oglio Nord, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, riconosce e valorizza tutte le forme di espressione dei cittadini, in forma autonoma o associata, che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile. A tal fine il Parco può riconoscere il patrocinio gratuito e anche con la concessione di un contributo per sostenere l'iniziativa.

Il Parco attribuisce benefici economici a Enti, Associazioni attraverso la concessione di benefici economici all'interno dello strumento del patrocinio, per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, economico, di impegno civile, ambientale, ecologico, agricolo, vitivinicolo.

Art. 2

Oggetto

Con il presente regolamento il Parco Oglio Nord determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nonché la concessione in uso di attrezzature.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Parco.

Art. 3

Tipologia degli interventi

Al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, il Parco può concedere le seguenti agevolazioni:

- a) concessione del patrocinio gratuito;
- b) concessione del patrocinio con riconoscimento di un contributo di tipo finanziario, o anche in termine di risorse umane o ancora di utilizzo di spazi o di strumentazioni.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti:

- * avere sede o esercitare le proprie attività o perseguire le proprie finalità nel territorio dei Comuni del Parco;
- * l'iniziativa proposta deve avere finalità culturali o di promozione o di informazione o di formazione.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

Art. 5

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere "a" e "b" del presente regolamento:

- * gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private;
- * i comitati o i gruppi ad essi assimilabili;
- * i soggetti privati.

Art. 6

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di patrocini, ed eventuale contestuale richiesta di contributo, dovrà avvenire almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento/iniziativa.

La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 7

Contenuto della domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione, comitato o privato;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante e del referente;
- indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
- modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;

Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:

1. adeguata descrizione dell'attività o dell'iniziativa proposta, le finalità della stessa, e l'ammontare dell'eventuale contributo richiesto;
2. specifica del tipo di sostegno richiesto (se puramente economico, o se trattasi di stampa volantini ecc)
3. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per l'attività sociale e indicazione della relativa spesa;

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità e predispose una proposta al Consiglio di Gestione che provvederà successivamente con propria deliberazione a concedere il patrocinio ed a stanziare gli eventuali contributi.

La concessione del patrocinio senza riconoscimento di un contributo di tipo finanziario, ovvero in termine di risorse umane o di utilizzo di spazi o di strumentazioni potrà essere disposta dal Direttore, sentito il Presidente.

Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 9

Criteri per la concessione dei contributi

Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali:

1. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
2. privilegiare le iniziative che prevedono un ampio partenariato;
3. privilegiare le iniziative che coinvolgono comunque un ampio numero di persone;
4. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 10

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui ai punti seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili:

- attività sportive e ricreative
- attività musicali, teatrali, cinematografiche, ed audiovisive
- attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali
- attività e iniziative in campo economico e di impegno civile
- ambientale, ecologico
- agricolo, vitivinicolo

Art. 11

Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio il Presidente o il Direttore può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà del Parco;
2. collaborazione tecnica del personale del Parco;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Parco rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Parco non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Parco che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e

nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Parco per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 13

Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e il logo, sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Impianti, attrezzature e spazi saranno oggetto di verifica prima e dopo la concessione d'uso a cura di entrambe le parti, al fine di verificarne eventuali danni. I beneficiari rispondono direttamente dell'uso improprio e dei relativi danni arrecati a impianti, attrezzature e spazi loro concessi.

Art. 14

Norme transitorie e norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti del Parco.

Art. 15

Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale.

Art. 16

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.